



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IRAP: È ONERE DEL CONTRIBUENTE DIMOSTRARE
L'INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15[^], sentenza del
13 maggio 2025 n. 3004

Composizione

Mazzi Giuseppe (Presidente) – Chianura Pietro Vito (Relatore) – Di Gioacchino
Rosanna (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972

Tributi locali – IRAP – Presupposti impositivi – Autonomia organizzazione –
Onere della prova dell'insussistenza del presupposto dell'autonomia
organizzazione - Fattispecie



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In materia di IRAP, costituisce onere del contribuente dimostrare oltre che affermare, in presenza di compensi corrisposti a terzi, l'effettiva mancanza di un'autonoma organizzazione. (Nella specie, la Corte ha affermato che, in mancanza di specifiche prove contrarie sui fatti, l'esercizio abituale della professione in un ambito autonomo rispetto a quello domestico, con utilizzo di beni strumentali, quand'anche modesti ed obsoleti e con la collaborazione di terzi, ben può costituire il presupposto su cui poggia la legittima pretesa impositiva da parte dell'Ufficio).

Rif. normativi

art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446

Conformità

Cass. civ., sez. VI, 11 aprile 2017, n. 9325; Cass. civ. sez. trib., 28 dicembre 2016, n. 27127; Cass. civ., sez. VI, 20/12/2016, n.26293

Anno pubb.

2025